



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTA

Provincia di Lecce
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

Comune di Surbo
comunesurbo@pec.it

Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it

SABAP Province Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali -
Servizio Territoriale LE
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ENGIE SURBO SRL. D.Lgs n.152/2006. PAUR ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto agrivoltaico "SURBO AgriFV" della potenza di 24,774 MWdc, in "configurazione 1P agrivoltaico", da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), con opere di connessione alla RTN nel Comune di Lecce, da realizzarsi in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021 e smi.

Parere Conferenza dei Servizi del 08.07.2025

Con riferimento al progetto in oggetto, in riscontro alla nota prot. n. 024098 del 11.06.2025 della Sezione Transizione Energetica di convocazione di Conferenza di Servizi, per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con istanza acquisita in atti al protocollo della Provincia di Lecce n. 18632 dello 08.05.2024, successivamente perfezionata con pec acquisita al prot. n. 021662 del 28.05.2024 (recante revisione dell'istanza e dell'avviso al pubblico), la società ENGIE SURBO SRL ha chiesto, ai sensi dell'art 27-bis del D.Lgs n.152/2006 il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR).

www.regione.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTA

Con nota prot. n. 022394 del 03.06.2024, la provincia ha dato avvio alla verifica di cui al co.2 dell'art. 27-bis del D.Lgs n 152/2006 ed ha informato le amministrazioni circa la pubblicazione del progetto.

Con nota prot. n. 334690 del 02.07.2024 questa sezione ha richiesto chiarimenti ed integrazione agli atti.

Tutta la documentazione presentata, a cui per brevità si rimanda omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali, contributi enti e relative integrazioni è depositata sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_ENGIE_SURBO.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra, per produzione di energia con potenza di picco pari a 24,774 MWp, sito nel territorio comune di Surbo a confine con il territorio di Lecce, in località *Masseria Santa Chiara*, con opere di connessione anche nel Comune di Lecce.

L'impianto si articola in 14 sottocampi ed è collegato al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE), denominata *Surbo*, mediante cavidotto interrato lungo circa 3,82 km ricadente per circa 0,290 km nel territorio del Comune di Lecce (fig 1).




Fig. 1. Inquadramento generale (Elaborato REL – 01 Relazione generale, marzo 2025) e dettaglio.

www.regione.puglia.it



Il progetto prevede l'utilizzo di superfici coltivate in parte a seminativo e in parte ad oliveto, affetto dal batterio della Xylella fastidiosa, per un totale di circa 37 ettari. Le aree di impianto, censite nel NCT del Comune di Surbo al fg. 10 p.lle 42, 60, 214, 88 e al fg. 11 p.lle 24, 51, sono tipizzate dal vigente P.dif. come *Zona E2 - "Verde Agricolo Produttivo"*; esse sono localizzate a circa 0,5 km a nord dall'abitato di Surbo e sono direttamente accessibili da Strada vicinale dello Spirito Santo lungo il lato ovest e dalla *Strada Provinciale 93 - Strada del Mare*, per la località Torre Rinalda, ad ovest.

Si prevede l'installazione di complessivi n. 35.392 moduli fotovoltaici bifacciali su traker di tipo mobile monoassiali ubicati al suolo e delle relative opere di seguito sommariamente elencate:

- 1196 Strutture di sostegno per moduli fv ad inseguimento monoassiale (est-ovest) in configurazione 1px28;
- 136 Strutture di sostegno per moduli fv ad inseguimento monoassiale (est-ovest) in configurazione 1px14;
- n. 69 String Inverter Sungrow SG350HX;
- n.1 cabina di smistamento MT con cavidotto a 36kV;
- n.9 cabine elettriche di trasformazione MT/BT;
- cavidotti BT per collegamenti stringhe a String Inverter;
- cavidotti BT per collegamento String Inverter a cabine elettrica di trasformazione MT/BT;
- cavidotti MT a 36 kV interni ai campi per collegamento cabine elettrica di trasformazione MT/BT e sottocampi;
- cavidotti dati per il monitoraggio e controllo impiantistica;
- n.1 cavidotto MT 36 kV di connessione dell'impianto fotovoltaico ampliamento della SE "Surbo" di progetto.

nonché le seguenti Opere civili quali:

- recinzioni;
- cancelli di ingresso;
- viabilità di servizio interna ai campi;
- piazzole di accesso alle cabine;
- strutture di supporto dei moduli fv (Inseguitori monoassiali);
- pali illuminazione e video sorveglianza alti m 3,50
- opere di mitigazione.

I moduli fotovoltaici raggiungono un'altezza massima di 4,25 m, sono sollevati da terra di 2,60 m, hanno un interasse di 5,80 m e uno spazio libero tra i pannelli pari a 3,6 m (fig. 2).

La recinzione perimetrale di altezza complessiva di 2,20 m è costituita da rete metallica plastificata alta 1,80 m con sovrastante filo spinato ed è sostenuta da paletti di sostegno con siepe arbustiva. Sono inoltre previste aperture di circa 50 cm di larghezza e 10 cm di altezza al fine di permettere il passaggio della microfauna. Esternamente alla recinzione lungo il confine "per ridurre la visibilità dei manufatti" è prevista la realizzazione di una fascia arborata con essenze autoctone lungo il confine.

Il proponente nella *Relazione generale marzo 2025* rappresenta che il previsto piano colturale prevede la coltivazione di "uliveti intensivi o culture erbaio-foraggiere, nello spazio interfilare tra i moduli fotovoltaici"; nell'Accordo, stipulato con la *Società Agricola A.G.R.O.* (del



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTA

21.03.2025), ha come oggetto “2.5 L’azienda dichiara di condividere il piano colturale previsto ed indicato nella relazione agronomica di progetto, consistente in coltivazioni di ulivi” ed anche “2.6 La conduzione della pratica “agrivoltaica” da parte dell’Azienda includerà, come onere ed obbligo da parte della stessa, la tenuta in pulizia da vegetazione e sterpaglie delle parti del terreno al di sotto le strutture tracker, che verrà retribuita con un corrispettivo annuo di € 300,00 (trecento/00) per ogni ettaro”.




Fig. 2. Particolare Agrivoltaico (Elaborato SIA – 03. Relazione paesaggistica, marzo 2025).

(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR - (elaborati serie 5.10), si rappresenta che l’area di impianto appartiene all’ambito paesaggistico “**Tavoliere Salentino**” e alla relativa figura territoriale “**La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane**”.

La struttura insediativa della prima corona di Lecce è fortemente asimmetrica: sulla costa, collegamenti sporadici collegano la città alla costa, mentre a sud ovest, i centri di prima corona sono collegati tramite una fitta trama insediativa di lunga durata, testimonianza di una forte relazione politica, economica e sociale tra il capoluogo ed i suoi casali. Il territorio agricolo è fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di insediamenti storici, quali le ville ed i casali della caratteristica **Valle della Cupa** che definita geomorfologicamente come depressione carsica, è un avvallamento che raggiunge la sua minima quota altimetrica nei pressi di Arnesano. Si tratta di un’area geografica chiaramente identificabile anche per la presenza del sistema di centri che costituiscono la prima corona di Lecce.

È un territorio che si lega alla pratica dei luoghi: l’avvallamento dolce del terreno, il sistema delle cave, dei casini, delle masserie, le ville storiche costituiscono i materiali che articolano questo paesaggio agrario contrapponendosi alla matrice olivetata. Prossime al campo agrivoltaico le Masserie Frascusa e Santa Chiara mentre vicina all’ampliamento della SE la Masseria Chirico.



Il paesaggio agrario è dominato dalla presenza di oliveti, talvolta sotto forma di monocultura sia a trama larga che trama fitta, ma anche seminativi, colture orticole e pascolo, con un fitto corredo di muretti a secco e numerosi ripari in pietra che si susseguono punteggiando il paesaggio. Dalle strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito. Infatti il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Sparsi nella piana coltivata si rinvengono, con elevato valore residuale, numerosi lembi di boschi e pascoli rocciosi con diffusa presenza della specie d'interesse comunitario.

Tra gli elementi detrattori del paesaggio de ***"La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane"*** vi è la presenza di una forte infrastrutturazione con zone produttive in brani di paesaggio agrario ad alto valore culturale, storico e paesistico che provocano la perdita di alcuni segni di questo paesaggio ed un consistente degrado. Tale fenomeno insieme ad altri, comporta spesso l'alterazione delle componenti percettive.

Elementi detrattori dei paesaggi agrari sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi spontanee e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici.


Molto invasiva risulta, altresì, la diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo del territorio leccese impiantate senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico. Oltre agli impianti eolici di recente si associa la realizzazione di impianti fotovoltaici che contribuiscono ad alterare i valori paesaggistici ed a precludere la fruizione dei territori rurali interessati.

Tra le Invarianti strutturali della Figura territoriale interessata, il PPTR riconosce la depressione longitudinale di origine carsica della valle della Cupa che si estende in direzione nord-ovest/sudest e comprende i comuni a corollario di Lecce. **Essa rappresenta un'area significativa dal punto vista fisico, ma anche antropico e storico-culturale per il quale il PPTR riconosce tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione e compromissione della leggibilità dei segni fisici e antropici che caratterizzano la Valle della Cupa** con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici. Tra le regole di riproducibilità della invariante il PPTR evidenzia **la salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi storici della Valle della Cupa.**

Inoltre, il PPTR riconosce una ulteriore invariante strutturale nel sistema insediativo della prima corona di Lecce caratterizzato da centri di piccolo-medio rango che gravitano intorno a



Lecce, collegati ad essa da un fitto sistema stellare di strade di impianto storico il cui fattore di rischio è realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario (fig.3).



*Fig 3. Scheda d'ambito 5.10. Figura territoriale 10.1/
La campagna leccese del ristretto e del sistema delle ville suburbane*

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva, con riferimento al complesso degli elementi costituenti l'impianto considerato nella sua interezza, che gli interventi proposti non insistono direttamente su Beni Paesaggistici (BP) e su Ulteriori Contesti Paesaggisti (UCP).

(ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO)

Le aree prossime all'impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- UCP **"Inghiottitoi"** (a c.a 2,5 km a N-O)
- UCP **"Doline"** (a c.a 1 km a S-E e a c.a 1,4 km a S).

Struttura ecosistemica-ambientale:

- BP **"Boschi"** (a c.a 2,30 km a N, a c.a 0,1 km a E, a c.a 2 km a S-O).
- UCP **"Aree di rispetto dei boschi"** (relativamente all'UCP indicato al punto precedente).
- UCP **"Prati e Pascoli"** (diverse compagini lungo da N-E a S-E la più prossima c.a 0,5 km).

Struttura antropica e storico-culturale:



- UCP "**Città Consolidata**" (Surbo a c.a 1,1 km a S.O).
- UCP "**Stratificazione insediativa-siti storico culturali**" (a N-E Masseria Mendule a c.a 2,3 km e Masseria Case Bianche a c.a 2,6 km, Chiesa Santa Maria D'Aurio (Vincolo architettonico) a circa 1,8 km a S-E, Masseria Ghiotta a c.a 2,5 km a N-O e a c.a 0,6 km a S-O dall'ampliamento della SE).
- UCP "**Aree di rispetto dei siti culturali**" (relativamente agli UCP indicati al punto precedente).

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del **Tavoliere Salentino**.

Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

- 2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;
- 4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
- 6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
- 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo;
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali;



-
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce.

(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l'occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Infatti, l'impianto proposto rientra anche nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Come si evince dall'analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l'impianto agrovoltico e la *Struttura antropica e storico-culturale*. Con specifico riferimento alle **Componenti dei paesaggi rurali** il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTA

caratterizzante gli Ambiti del **Tavoliere salentino** costituiti da un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole, che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Il riconoscimento del paesaggio interessato come paesaggio rurale caratterizzante determina la necessità di tutelarne l'integrità. Nell'area in esame, fortemente pianeggiante, le trame larghe del paesaggio olivetato (ancorché compromesso dal batterio della xylella fastidiosa) rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili (fig.4).



Fig 4. Google Street View - SP 93

L'analisi pedoagronomica condotta dal proponente descrive la situazione generale del territorio interessato dalle trasformazioni:

“È possibile notare che le aree immediatamente adiacenti l'impianto in progetto, sono caratterizzate da alternanza di oliveti e da seminativi semplici in aree non irrigue; tali due classi costituiscono di fatto le attività agricole prevalenti nell'area.

[...]

Ad oggi sulle p.lle n. 42, 60 e 214 del Fg. 10 insiste un impianto olivicolo disetaneo caratterizzato da un sesto regolare, di cultivar tipiche dell'areale riconducibili alle varietà “Cellina di Nardò” e “Ogliarola salentina”. Le piante di olivo si presentano in pessime condizioni vegeto-produttive a causa di disseccamenti della chioma riconducibili a infezioni di Xylella fastidiosa che in molti casi ha causato la definitiva morte delle piante. La p.lla n. 88 del Fg. 10 e le p.lle nn. 24 e 51 del Fg. 11 censite come uliveto a seguito dello sveltimento dello stesso vengono coltivate a seminativo.”

L'analisi condotta rispetto al PPTR ed alle sue previsioni comporta, **per gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio**, quale è quello in oggetto, che si svolga un'analisi a

www.regione.puglia.it



livello territoriale, valutando gli effetti delle trasformazioni proposte non soltanto rispetto alle singole tutele (elementi puntuali o areali, ma comunque sempre caratterizzati da una specifica localizzazione), ma anche rispetto agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, nonché alle Invarianti Strutturali delle Figure territoriali. Se così non fosse, un'assenza di verifica delle conseguenze delle trasformazioni a larga scala comporterebbe l'inevitabile perdita dei caratteri distintivi – Invarianti Strutturali – delle Figure territoriali e, a cascata, dei valori culturali, storici, percettivi e simbolici delle aree pugliesi.

La mera verifica di non interferenza del progetto con Beni Paesaggistici e/o con Ulteriori Contesti Paesaggistici non esclude che le trasformazioni possano potenzialmente pregiudicare irrimediabilmente le Invarianti Strutturali delle Figure territoriali. Sebbene l'agrovoltaico si prefigge di coniugare l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola, le opere in esame comportano la perdita del suolo per un'estensione di circa 37 ettari pregiudicando la possibilità di ripristinare il recupero delle componenti arboree sotto il profilo paesaggistico, ambientale e idrogeologico. Le opere introducono, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, un'alterazione nel contesto rurale di riferimento con l'inserimento di elementi estranei alle componenti del paesaggio agrario e conseguente perdita della texture agricola e delle visuali tipiche dell'ambito.



Fig 5. Relazione paesaggistica (marzo 2025) - Vista 4: stato post-operam.

È del tutto evidente che i filari di oliveto intensivo, posti tra infrastrutture energetiche, non sortiscono alcun effetto di mitigazione paesaggistica. Le stesse, alte m 4,25, superando di



circa il doppio le piante di olivo e le siepi perimetrali sono visibili, a lunga distanza ma anche dalle viabilità ad est e ovest che perimetrano l'area di impianto (fig. 2, 5).

L'analisi specifica dell'intervento dimostra che il progetto non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, non riqualifica o valorizza i paesaggi rurali storici, né la struttura estetico-percettiva dei paesaggi interessati. Il progetto aggiunge ulteriori elementi detrattori che compromettono l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche dei luoghi.

In sintesi si può affermare che tale scelta localizzativa non ha tenuto conto delle verifiche:

- degli Obiettivi che devono tendere a:

2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.

3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici.

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia.

- degli Indirizzi che devono tendere a:

- *tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo;*

- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito;*

- delle Direttive che:

- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;*

- *impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.*

Con specifico riferimento alle numerose *Componenti culturali-insediative*, risulta sottovalutata l'intervisibilità tra le stesse e l'intervento nella sua interezza.

Il progetto proposto si inserisce di fatto in **un territorio agricolo fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di presidi insediativi tradizionali di remota origine**, quali le ville ed i casali della caratteristica **Valle della Cupa**. Nelle aree in esame il permanente carattere di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, e ricoveri.

Oltre alle Masserie individuate come **"Testimonianze della stratificazione insediativa"** sono presenti diverse strutture insediative: **Masseria Santa Chiara**, edificio dal quale nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Santa Chiara, **Masseria Frascusa**, **Masseria Macchia**, **Masseria Varrazzi**, **Masseria Sant'Angelo**, **Masseria Secchia** ma anche la struttura della **Masseria Chirico** in stretta adiacenza all'ampliamento della SE.

La vicinanza dei suddetti sistemi insediativi determinano elementi di criticità nella scelta localizzativa; la realizzazione dell'impianto rischia di stravolgere la leggibilità del rapporto



originario tra i manufatti e il paesaggio agrario circostante, annullando la possibilità di valorizzare le strutture.

Il proponente non ha altresì valutato che l'impianto si attesta, su entrambi i lati, lungo parti di tratti di strade che collegano il centro di Surbo con la marina in località Torre Rinalda con la SP 93 – *Via del Mare* lungo il lato est e con la campagna leccese, verso la località Cerrate con la *Strada vicinale dello Santo Spirito*, lungo il lato ovest.

A tal proposito nella *Relazione paesaggistica* (marzo 2025):

*“Nel territorio circostante il sito di progetto considerata l'assenza di possibili punti panoramici (esposizione visuale Bassa da Elaborato 3.2.4.12.1 - La struttura percettiva) la qualità visiva intrinseca dell'area dove è prevista la realizzazione degli interventi si può definire **bassa**.*

*Se ad essa si aggiunge l'incidenza visiva, ossia la possibilità di intercettare visivamente le infrastrutture, si potrà conoscere la vulnerabilità acquisita. L'area in cui è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi presenta una **vulnerabilità visiva bassa**, essendo il contesto scarsamente antropizzato.”*

Non si concorda con quanto rappresentato: la SP 93 – *Via del Mare* è tra le viabilità inserite nel progetto strategico del PPTR 4.2.3 - “*Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce*” come **asse multimodale di progetto** tra i collegamenti multimodali interno costa (fig.3, 5).




Fig. 5. Scenario PPTR 4.2.3 - “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce”



Si tratta delle strade trasversali di collegamento tra la costa e i centri sub-costieri, da valorizzare e adeguare con modalità di spostamento integrate. Esse assumono il ruolo di veri e propri corridoi paesaggistici multimodali di accesso fruitivo e visuale alla costa e permettono di decongestionare il traffico rivierasco. Il PPTR prevede di intraprendere azioni che riguardino principalmente la realizzazione di interventi di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei margini e dell'intorno delle strade interno-costa, in quanto potenziali strade di interesse paesaggistico.

Pertanto, anche se l'intervento è collocato nella *"Campagna profonda"* (scenario PPTR 4.2.2 - Patto città campagna) fiancheggia per circa 1 km la strada di collegamento della città di Surbo con la marina (SP 93 – *Via del Mare*) e la strada (Strada Vicinale Santo Spirito) inserita nel percorso turistico *"Tra masserie e Ulivi Monumentali"* della Valle della Cupa, entrambi luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio da cui è possibile godere di scorci ravvicinati caratteristici, tipici dell'ambito con segni della cultura materiale diffusi nel paesaggio della Valle della Cupa (presenza di ville, casine, masserie fortificate con torri colombaie e neviere, "pagghiare", resti di tracciati viari di ogni epoca storica).

Le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, denotano un altro paesaggio, totalmente diverso dal paesaggio che connota la Figura territoriale, nel quale si percepirebbero tutti gli elementi di estraneità come gli alti pannelli, le recinzioni, la vegetazione continua per più di un chilometro (per ciascuna strada perimetrale), gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza, e, inoltre, sarebbero occluse le ulteriori visuali che nello stato di fatto sono consentite (fig. 6)



Fig. 6. Relazione paesaggistica (marzo 2025) - Vista 10: post Operam



Dal punto di vista percettivo, le foto-simulazioni non hanno tenuto conto di tutti gli elementi accessori dell'impianto, tra i quali la videosorveglianza e l'antintrusione, previste però in progetto con **cento (100) pali alti 3,5 metri che contribuiscono a introdurre elementi incongrui nel paesaggio interessato.**

Si rileva, altresì, che il punto di ripresa della vista n. 10 rappresenta la siepe di mitigazione lungo la SP 93 - *Via del Mare* in particelle non appartenenti alle aree di impianto in un punto in cui l'impianto si arretra dalla stessa (per attestarsi lungo una strada vicinale) di circa 40 m (fig. 6). Inoltre si rappresenta che le foto-simulazioni limitate alle siepi non colgono le visuali del contesto, necessarie invece, a valutare l'inserimento paesaggistico dell'impianto. Una posizione dell'osservatore con vista ad ampio raggio e angolatura diversa e con la rappresentazione dell'impianto completa di tutti gli accessori, avrebbe, infatti, evidenziato il contrasto tra il paesaggio rurale del **Tavoliere Salentino** percepito dalla rete viaria, l'impianto in progetto e quelli già realizzati (fig. 4).

Infine non sarebbero rispettate le distanze dei pannelli dalle strade Vicinale e Provinciale come previsto dal codice della strada (fig. 1 - dettaglio).

In sintesi si può affermare che tale scelta localizzativa non ha tenuto conto delle verifiche:

- degli Obiettivi che devono tendere a:

5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;

7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale.

- degli Indirizzi che devono tendere a:

- *salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.*

- *salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.*

- delle Direttive che:

- *valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce;*

Nonché dell'invariante strutturale della Figura territoriale **“La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane”** ossia della **Valle della Cupa**. Essa rappresenta un'area significativa dal punto vista fisico, ma anche antropico e storico-culturale per il quale il PPTR riconosce tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione e compromissione della leggibilità dei segni fisici e antropici. L'impianto agrovoltico con la notevole altezza delle strutture, aumenta la percepibilità a lunga distanza ed incrementa l'artificializzazione del contesto rurale.



(QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO)

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

La natura agrovoltaica del progetto **che sottrarrebbe lo stesso alle considerazioni paesaggistiche relative allo snaturamento dell'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata e contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati**, è precisata nell'Accordo stipulato con la Società Agricola A.G.R.O. (del 21.03.2025) in cui si riporta che:

2.5 *L'azienda dichiara di condividere il piano colturale previsto ed indicato nella relazione agronomica di progetto, consistente in coltivazione di ulivi;*

2.6 *La conduzione della pratica "agrivoltaica" da parte dell'Azienda includerà, come onere ed obbligo da parte della stessa, la tenuta in pulizia da vegetazione e sterpaglie delle parti del terreno al di sotto le strutture tracker, che verrà retribuita con un corrispettivo annuo di € 300,00 (trecento/00) per ogni ettaro; [...].*

Articolo 5- Prevalente interesse al funzionamento del Parco Fotovoltaico

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di generazione dell'energia elettrica, e dunque il funzionamento del Parco Fotovoltaico, è prevalente rispetto all'Attività Agricola e che dunque la stessa è funzionale al mantenimento della validità delle Autorizzazioni per tutta la vita utile del Parco Fotovoltaico.

Fermo restando le considerazioni sull'importante alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento, già ampiamente valutata, si rileva che **la previsione**



progettuale dell'impianto "agrovoltaico" non presenta alcuna novità sostanziale rispetto alle proposte di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, relegando l'attività agricola a mero elemento residuale.

Le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia una inutile trovata da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."

L'impianto **agro-voltaico**, in cui la seconda componente implica non solo trasformazione del paesaggio come accade in agricoltura, ma artificializzazione e frammentazione della matrice agricola, si configura come un detrattore della qualità paesaggistica, tanto che è necessario prevedere apposite misure di mitigazione quali la siepe perimetrale, comunque irrilevanti vista l'altezza delle strutture.

Il proponente nell'accordo dichiara che non vi è, quindi, **alcuna dimostrazione di un rapporto di stretta e concreta funzionalità progettuale** che giustifichi la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella stessa area in cui sorge l'oliveto intensivo.

Il progetto dell'impianto, nel quale non è possibile scindere la componente agricola da quella fotovoltaica per il semplice fatto che i due impianti convivono, alternandosi in fasce, sui medesimi terreni, contrasta con i criteri localizzativi previsti dal PPTR proprio per quanto riguarda la scelta di impiantare moduli FV su suolo agricolo e in un contesto di paesaggio rurale caratterizzato ancora da forti valori identitari della campagna profonda localizzata dal PPTR.

Ancora il proponente in merito al requisito A, ed in particolare il Requisito A.1, dichiara:



A.1) Una **Superficie minima coltivata pari** ad almeno il 70% della superficie totale -> **Assunzioni di progetto:** la configurazione delle strutture scelta per il sistema Agrivoltaico di Surbo sarà di tipo 1P (con una sola fila di pannelli) con altezza minima da terra prevista di 2,60 m. Tale altezza consentirebbe di implementare le lavorazioni agricole anche in parte al di sotto delle stesse strutture. Per il calcolo della superficie minima coltivabile non si è considerato tale possibilità, ma si è scelto, in modo cautelativo, di considerare l'intero ingombro dei moduli come proiezione degli stessi, quando sono in posizione parallela al suolo. Inoltre, c'è da considerare la rotazione dei moduli che, essendo ad inseguimento solare, presentano un ombreggiamento al suolo variabile, con la posizione di massima ombra (in parallelo al suolo) raggiunta solo in determinate ore della giornata. La superficie minima coltivabile risulta essere pari al 70,40 % della superficie totale. Il requisito risulta quindi rispettato.

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a $S_{\text{agricola}} = 0,7040$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola; il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile (che non consideri l'area occupata al di sotto della proiezione dei pannelli) determina un valore pari a 0,62 (dato dal rapporto tra 3,60 e 5,8), inferiore a 0,7.

Pertanto, anche se l'altezza minima dei pannelli da terra permetterebbe la continuità agricola al di sotto degli stessi, il requisito A.1 non è dimostrato. Infatti, il proponente ha progettato l'intervento con specifico riferimento alla produzione energetica, piuttosto che alla coesistenza della produzione energetica con quella agricola, affermando nell'Accordo:

E. Il progetto per la realizzazione del Parco Fotovoltaico prevede che lo stesso sia autorizzato e costruito come impianto "agrivoltaico" così da permettere la convivenza tra un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con colture agricole da condurre al di sotto dei sostegni dei pannelli e/o tra gli spazi presenti tra gli stessi.

Articolo 4 -Impegno delle parti

l) mantenere e condurre le coltivazioni ad altezza tale da non compromettere l'irraggiamento solare da parte dei pannelli fotovoltaici e/o renderne più onerosa la ordinaria gestione/manutenzione.

In conclusione, la natura agrivoltaica del progetto, che sarebbe fondamentale per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non è dimostrata. Il proponente inverte l'intenzione del legislatore: invece di asservire la produzione energetica all'attività agricola principale delle aziende operanti su dette aree, produce energia non funzionale né alle attività agricole preesistenti né tanto meno a quelle di nuovo impianto che risultano residuali, di fatto, vanificando anche gli obiettivi fissati dalle Linee guida ministeriali.



(IMPATTI CUMULATIVI)

Il proponente afferma:

Alla luce di quanto esposto, sulla base della metodologia contenuta nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre del 2012, si ritiene che il progetto oggetto di studio sia compatibile con il contesto paesaggistico esistente e futuro poiché non apporta effetti cumulativi negativi apprezzabili nel territorio in cui esso verrà realizzato considerando che:

- non verrà modificata la morfologia del suolo né l'ambito vegetazionale in quanto saranno prodotte sia energia da fonte rinnovabile che prodotti olivicoli, in modo tale da non alterare la vocazione colturale del luogo;*
- non sarà alterata ulteriormente in maniera significativa la percezione dell'esistente data la morfologia intrinseca dell'area e l'utilizzazione territoriale prevalente, oltre alla mitigazione esercitata dalle opere a verde autoctono.*

Non si concorda affatto con quanto affermato dal proponente, è, infatti, del tutto evidente e leggibile dalle cartografie riportate, la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in co-pianificazione con il Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese (Fig. 7). L'area di progetto è infatti soggetta a forte pressione a causa della presenza di diversi impianti fotovoltaici ed eolici (realizzati, in autorizzazione, autorizzati). L'insieme degli impianti esistenti e di progetto si manifesterebbe nella sua imponente dimensione, **risultando immediatamente e consistentemente percepibile e riconoscibile quale elemento di forte trasformazione e alterazione della percezione visiva della struttura paesaggistica fruibile**. La verifica effettuata dal proponente sull'area vasta (elaborato SIA-07 - Relazione impatti cumulativi aprile 2024) non rappresenta i diversi impianti prossimi all'area in esame.

Oltre a quanto già affermato sull'alterazione delle visuali e sulle mitigazioni che non sortiscono l'effetto voluto anzi diventano ulteriori detrattori del paesaggio, gli impianti cumulativi risultano anche notevolmente evidenti dalla vista aerea. Il punto di vista aereo è oramai riconosciuto per la sua massima diffusione ed immediata accessibilità tra i punti di vista privilegiati per la lettura dei caratteri del territorio e per la godibilità di questi.

Come acclarato dalla giurisprudenza già dal 2014 la **vista aerea, o visuale paesaggistica dall'alto**, non solo può, ma **deve** essere considerata nelle valutazioni di inserimento paesaggistico.

Sentenza n. 18/2014 del Consiglio di Stato, Sezione VI, pubblicata il 7 gennaio del 2014, che riporta: " ... la sentenza impugnata ha dato una erronea lettura della **normativa di tutela dei beni paesaggistici, che consente (e impone) all'autorità preposta alla tutela del vincolo di valutare non solo l'incidenza delle 'verticalizzazioni' su 'visuali e visioni prospettiche', ma anche di ogni opera che modifichi i tratti naturalistici dell'area, oltre che di quanto può emergere dall'alto** (dal momento che per loro natura le aree sottoposte a vincolo sono oggetto di visione, esame e studio anche dall'alto, quale elemento decisivo per la loro descrizione e per la valutazione della loro maggiore o minore integrità)".



Fig. 7. Ortofoto senza e con impianti FER. Rappresentato in bianco l'impianto in oggetto.

Si evidenzia il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in un contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione di energia elettrica da FER.



(COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021)

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg) fornisce preliminarmente la definizione di "aree idonee" quali aree "...con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", disciplinando successivamente all'art. 20 comma 8 le condizioni utili a trattare le aree quali idonee, in virtù di una presunzione giuridica.

L'attività istruttoria, dunque, non si limita ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate dal proponente ai fini della qualificazione dell'area quale idonea, anzi non può prescindere dal considerare gli elementi di fatto che caratterizzano paesaggisticamente la figura territoriale di riferimento, al fine di assicurare nella valutazione complessiva la coerenza con i presupposti enunciati dall'art. 2, comma 1, lett. ggg.

Nel merito si rappresenta che dalle verifiche condotte emergono significativi aspetti paesaggistici che non consentono di rilevare l'"elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile" richiesto dal citato articolo 2.

Infatti, le aree naturali ed agricole interessate dall'impianto si inseriscono nel contesto di pregio della Valle della Cupa, caratterizzato da una ricca stratificazione storico culturale, non risultano automaticamente "aree idonee" ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Invero è stato verificato che dette aree agricole naturali così come localizzate non esprimono alcun "elevato potenziale" all'installazione dell'impianto, tale da giustificare una trasformazione di fatto da paesaggio naturale/agricolo a paesaggio industriale.

Come riportato nella recentissima Sentenza del Consiglio di Stato Reg. 08491/2024 Sezione Quarta:

"8.7. Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di "favor"), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica."

[...]

"9.8. Ragion per cui, correttamente l'amministrazione – sulla scorta dei principi sopra evidenziati (v. par. 8.8.) - ha tenuto conto della rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela per un opportuno coordinamento con l'interesse giustapposto di matrice energetica."

In ragione della pressione sui suoli agricoli esercitata dagli impianti fotovoltaici, come il caso di specie che si colloca in un contesto interessato da numerosi impianti FER, si rende



necessario, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni introdotte dal D.L. Agricoltura, n. 63 del 2024, proporre soluzioni tecnologiche a tutela dell'attività agricola, al fine di ridurre gli impatti sulla matrice suolo e sul paesaggio.

L'art. 5 del Dlgs 63 del 15.05.2024 dispone, infatti, che gli "impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola" ed in aree diverse dalle "aree idonee" individuate dal medesimo articolo sono da ritenersi vietate all'installazione di tale categoria impiantistica.

L'impianto ricade in aree non idonee così come definite ai sensi dell'art. 20 co. 1 lett 1-bis del D.Lgs 199/2021.

LEGGE REGIONALE n. 28/2022 "Norme in Materia di Incentivazione alla Transizione Energetica – Misure di Compensazione Territoriale".

L'art. 1 comma 2 bis della L.R. n. 28/22 dispone: *"Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell'iter autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti".*

Le azioni compensative, devono perseguire le finalità così come espresse dall'art. 1 comma 3 della L.R. 28/2022 in materia di incentivazione alla transizione energetica – misure di compensazione territoriale, quali:

- a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio;
- b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche;
- c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche;
- d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano;
- e) riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale.

Le misure di mitigazione previste, essenzialmente finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo, non sono sufficienti a perseguire le finalità così come espresse dall'art. 1 comma 3 della L.R. 28/2022.



(CONCLUSIONI)

L'impianto proposto ricade nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali. L'intervento snatura l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata; esso si inserisce nel paesaggio **del Tavoliere Salentino caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Il permanente carattere di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, pozzi, ricoveri e muretti di pietra a secco che punteggiano e delimitano le partizioni rurali.**

Gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del "Tavoliere Salentino" richiedono una accurata analisi in relazione alla scelta localizzativa, orientando le realizzazioni verso aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità; tali interventi, per queste aree rappresentino occasioni di riqualificazione e non di depauperamento ecologico, ambientale ed agroecosistemico, non concorrendo a pregiudicare la qualità del territorio, la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

Considerato che:

- **l'analisi specifica dell'intervento rispetto alla localizzazione prescelta dimostra che il progetto non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, non riqualifica o valorizza i paesaggi rurali storici, né la struttura estetico-percettiva dei paesaggi interessati; il progetto aggiunge ulteriori elementi detrattori che compromettono l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche dei luoghi;**
- **le comparazioni tra lo stato di fatto e lo stato di progetto mediante foto-simulazioni evidenziano che i luoghi prescelti sono tipici e riconoscibili come caratterizzanti del "Tavoliere salentino" in esso si percepiscono tutti gli elementi di estraneità come pannelli fotovoltaici, recinzioni, vegetazione continua, impianti di illuminazione e di**



videosorveglianza ed, inoltre, risultano occluse le ulteriori visuali che nello stato di fatto sono consentite;

- la verifica della natura agrovoltica del progetto ha dimostrato che:
 - l’iniziativa non parte da un’azienda agricola ed è solo intenzionale non essendo prevista, come evidenziato nell’Accordo, la continuità agricola anche sotto i pannelli.

Si ritiene che il progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica associata ad un piano colturale, "SURBO AgriFV" della potenza di 24,774 MWdc, in "configurazione 1P agrivoltaico" con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Lecce, come descritto negli elaborati progettuali determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulta in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito del *Tavoliere Salentino*.

Si esprime parere non favorevole.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA